



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"CARAFA-GIUSTINIANI"

Piazza Luigi Sodo n. 2 - 82032 CERRETO SANNITA (BN) - C.F. 92048810623 - Cod.mecc.BNIS022003
<https://www.carafagiustiniani.edu.it> bnis022003@istruzione.it bnis022003@pec.istruzione.it

AVVISO N° 36

Alle famiglie
Al Personale Docente
Alla Segreteria Ufficio Didattica
Alla DSGA
Sito WEB

Oggetto: Adempimento dell'obbligo scolastico - Legge n. 159/2023, di conversione del Decreto Legge 123/2023 (cosiddetto "Decreto Caivano") riguardante "Misure urgenti per contrastare il disagio giovanile, la povertà educativa e la criminalità minorile, nonché la sicurezza dei minori nel contesto digitale"

In riferimento all'oggetto, si comunica che la Legge n. 159/2023 ha modificato l'art. 114 del Testo Unico della Scuola (D. Lgs. 297/1994), introducendo nuove disposizioni per i Sindaci e i Dirigenti Scolastici riguardo la vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo scolastico. In particolare, la normativa prevede che il Sindaco, accedendo all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), identifichi i minori non in regola con tale obbligo e provveda senza ritardo ad ammonire il Responsabile dell'adempimento, invitandolo a conformarsi alla legge.

In attesa dell'attivazione dell'ANIST, l'Ufficio Didattica della segreteria di questo istituto trasmetterà entro ottobre al Sindaco i dati relativi ai minori soggetti all'obbligo scolastico e regolarmente iscritti. Durante l'anno scolastico, i docenti coordinatori avranno il compito di segnalare all'Ufficio Didattica gli alunni assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di tre mesi senza adeguata giustificazione. Il Dirigente Scolastico, a seguito di tale segnalazione, invierà una comunicazione ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo per richiedere giustificazioni.

Se l'alunno non riprenderà la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione o non fornirà adeguata giustificazione, il Dirigente Scolastico, dopo aver raccolto le informazioni dai docenti e dall'Ufficio Didattica, informerà il Sindaco, il quale procederà con l'ammonizione del responsabile dell'adempimento, invitandolo a conformarsi alla normativa vigente.

Si ricorda che l'assenza ingiustificata di almeno un quarto delle ore annue personalizzate è considerata elusione dell'obbligo scolastico. In caso di violazione, il Sindaco provvederà a fare

SEDE CENTRALE		SEDI COORDINATE		
P.zza L.Sodo,2 - Cerreto Sannita (BN) TEL. 0824 861102		Via Cesine di Sopra - Cerreto Sannita (BN) Tel. 0824 861066		Via Bagni 52 - San Salvatore Telesino (BN) Tel. 0824 948536
LICEI <ul style="list-style-type: none">LICEO ARTISTICO:<ul style="list-style-type: none">DESIGNAUDIOVISIVO E MULTIMEDIALELICEO MUSICALE	TECNICO SETTORE ECONOMICO <ul style="list-style-type: none">AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETINGARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	TECNICI SETTORE TECNOLOGICO <ul style="list-style-type: none">INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONICONSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIOELETTRONICA ED ELETTRONICAARTICOLAZIONE AUTOMAZIONESISTEMA MODA	PROFESSIONALE <ul style="list-style-type: none">SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	SERALI <ul style="list-style-type: none">CONSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIOSISTEMA MODA

denuncia presso le autorità competenti, ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale. Si esorta quindi i genitori a monitorare con attenzione le assenze dei propri figli e a fornire tempestive giustificazioni.

I docenti coordinatori di classe dovranno vigilare sulle assenze degli studenti e, qualora superino i quindici giorni non giustificati in tre mesi, dovranno informare immediatamente la segreteria, affinché il Dirigente Scolastico possa avviare gli adempimenti previsti dalla legge.

Si sottolinea inoltre che l'art. 731 del Codice Penale, che prevedeva un'ammenda fino a € 30 per l'omissione dell'istruzione elementare, è stato abrogato. Al suo posto, l'art. 12 del "Decreto Caivano" ha introdotto l'articolo 570-ter del Codice Penale, denominato "Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori", che punisce con la reclusione fino a due anni chiunque, con autorità o responsabilità di vigilanza su un minore, ometta di garantire l'istruzione obbligatoria (fino a 10 anni) senza giustificato motivo.

Mancato adempimento: Il responsabile dell'obbligo scolastico, già ammonito dal Sindaco, che non dimostra di garantire al minore l'istruzione o non fornisce giustificazioni valide (es. motivi di salute o gravi impedimenti) per la mancata iscrizione o frequenza scolastica, rischia una pena detentiva fino a due anni.

Elusione dell'obbligo: Il responsabile che, già ammonito per assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico, non fornisce adeguata giustificazione o non presenta il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione, è punibile con la reclusione fino a un anno.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica per assicurare il rispetto dell'obbligo di istruzione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Giovanna Caraccio

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse